

**COMUNE DI GRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA**

STATUTO COMUNALE

**(Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 26 giugno 1991 , n.
32 e 18 marzo 1992 n. 10)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 4 ottobre
2000)**

Comune di Gruaro

Provincia di Venezia

S T A T U T O

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - Principi fondamentali.

1. - Il Comune di Gruaro è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. - L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2 - Finalità.

1. - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità nonché la crescita e l'identità della più ampia comunità territoriale in cui si trova, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. - il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito degli interessi territorialmente ad esso pertinenti.

4. - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il sostegno della struttura economica locale ed il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso la valorizzazione di libere forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche mediante l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela, lo sviluppo e la fruizione delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) favorisce l'affermazione dei principi della solidarietà e della convivenza civile.

ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione.

1. - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo criteri di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. - Il Comune favorisce intese con le comunità locali limitrofe volte ad accrescere l'integrazione fra le comunità interessate nella prospettiva di una nuova qualità dei rapporti anche interregionali ed internazionali con l'area del Nord Est.

ART. 4 - Territorio e sede comunale.

1. - La Circostrizione del Comune è costituita dalle seguenti località, storicamente riconosciute dalla comunità: Mondina, Bagnara, Gruaro, Boldara, Roncis, Giaì, La Sega e Malcanton.

2. - Il territorio del Comune, individuato nella planimetria allegata, si estende per 17,24 chilometri quadrati, e confina con i Comuni di Teglio Veneto, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Sesto al Reghena e Cordovado.

3 - La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Egidio Dal Ben, n. 9, in Gruaro capoluogo.

4. - Le adunanze degli organi collegiali del Comune si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. - La modifica della denominazione delle località o della sede comunale è disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5 - Albo Pretorio.

1. - Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. - Il personale incaricato cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 - Stemma e gonfalone.

1. - Il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Gruaro e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14/4/1970, n. 4/89.

2. - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o assessore delegato, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. di cui al comma 1.

3. - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE TITOLO I ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - Organi.

1. - Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8 - Consiglio Comunale.

1. - Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. - Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge e nel rispetto delle attribuzioni dalla medesima riconosciute, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. - L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica e la sua composizione sono disciplinati dalla legge.

4. - Il funzionamento del Consiglio Comunale viene disciplinato da apposito regolamento.

ART. 9 - Competenze ed attribuzioni.

1. - Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nel regolamento.

2. - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, nonché di idonee forme di verifica.

ART. 10 - Sessioni e convocazioni.

1. - L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. - Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. - Il Consiglio comunale si riunisce almeno quattro volte all'anno.
4. - Il Consiglio è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. - Il Sindaco provvede, altresì, a convocare il Consiglio comunale quando ne fa richiesta almeno un quinto dei consiglieri, su materie di competenza del Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge e secondo modalità fissate dal regolamento. Analogamente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale su richiesta del Comitato Regionale di Controllo o del Prefetto in base alla normativa vigente.
6. - Gli adempimenti previsti al quarto e quinto comma, in caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco o in mancanza dello stesso dal Consigliere anziano.

ART. 11 - Commissioni.

1. - Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo, in ogni caso, la presenza delle minoranze.
3. - La nomina del presidente è riservata al Consiglio comunale.
4. - Il Consiglio Comunale istituisce commissioni con funzioni di garanzia o controllo, con le modalità previste dal regolamento predetto, la cui presidenza è attribuita a un rappresentante della minoranza consiliare.

ART. 12 - Consiglieri.

1. - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. - Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale in occasione della elezione del Consiglio comunale.
3. - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate in forma scritta e sono efficaci ed irrevocabili dal momento delle presentazione. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.
4. - In caso di assenza dalla seduta consiliare, i consiglieri comunali sono tenuti a giustificarla entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. A tal fine il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della

stessa. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale che dovrà valutare anche le eventuali cause giustificative presentate dal consigliere. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 5 giorni.

ART. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri.

1. - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

ART. 14 - Gruppi consiliari.

1. - I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.

2. - Il regolamento prevede la conferenza dei capogruppo e le relative attribuzioni.

ART. 15 - Giunta Comunale.

1. - La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. - Adotta tutti gli atti di amministrazione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. - Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

5. - La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 16 - Nomina e prerogative.

1. - I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o dello Statuto, non siano riservati alla competenza di altri organi.

3. - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. - Salvo in casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 17 - Composizione.

1. - La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due fino a un massimo di quattro assessori, compreso il Vicesindaco.

2. - Possono far parte della Giunta anche cittadini non consiglieri comunali fino a un massimo di metà dei componenti della stessa.

Gli assessori esterni al Consiglio Comunale devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto.

ART. 18 - Funzionamento della Giunta.

1. - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. - Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 19 - Attribuzioni.

1. - La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali definiti dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. - La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi e persegue la realizzazione degli obiettivi e dei progetti previsti nelle linee programmatiche di mandato.

3. - La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, capitolati, programmi esecutivi e piani attuativi in conformita' alla normativa vigente.

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento nei modi previsti dalla vigente normativa;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina i componenti delle commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nei modi previsti dalla vigente normativa;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum in materie di competenza comunale;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata previsti dal contratto collettivo di lavoro per le autonomie locali;
- p) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgono fra gli organi gestionali dell'ente;
- q) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

ART. 20 - Deliberazioni degli organi collegiali.

1. - Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che dalla legge o dallo Statuto non sia richiesta una diversa maggioranza e per la validità della seduta, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La Giunta si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

2.- Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. - Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui devono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. I componenti degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4.- L'istruttoria delle proposte di deliberazione compete ai responsabili dei servizi. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio, nominato dal presidente.

5. - I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 21 - Sindaco.

1.- Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione nei modi e forme previsti dalle leggi vigenti.

2. - Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività delle strutture gestionali - esecutive.

3. - La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status, le cause e modalità di cessazione dalla carica.

4. - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. - Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta, deposita presso l'Ufficio di Segreteria e mette a disposizione di ciascun consigliere comunale il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio del mandato. Entro 30 giorni dal deposito, il predetto programma di governo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. - La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche avviene entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento al bilancio in corso e contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio ai sensi dell'art. 36 comma 2° del D.Lvo n. 77 del 25.02.1995 e sue modificazioni. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo indicando nel contempo le linee da perseguire.

ART. 22 - Attribuzioni di amministrazione.

1.- Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune nonché dell'attività della Giunta e dei singoli assessori.

c) ha facoltà di delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori con proprio provvedimento;

d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici interessati;

e) convoca i comizi per i referendum indetti su materie di competenza locale;

f) determina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici in conformità all'art. 36 - 3^a comma della legge n. 142/90;

g) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo e allo stesso può conferire, previa deliberazione di Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel rispetto dell'art. 51 bis della legge n. 142/90;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

ART. 23 - Attribuzioni di vigilanza.

1. - Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 24 - Attribuzioni di organizzazione.

1. - Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, dispone la sua convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, provvede alla convocazione nel termine stabilito dalla legge;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 25 - Vicesindaco.

1. - Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. - Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine con cui la relativa nomina viene comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

3- Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 26 - Principi e criteri fondamentali di gestione.

1. - In applicazione del principio di separazione tra funzione politica e funzione di gestione i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi.

2. - Il Segretario Comunale con potestà di iniziativa, sovrintendenza e controllo, coordina i responsabili degli uffici e dei servizi i quali devono assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e promuovere, nel contempo, la massima semplificazione dei procedimenti, nonché perseguire l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale e la realizzazione dei piani operativi definiti dalla Giunta Comunale.

3. - Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti nonché di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme di legge e del presente statuto.

ART. 27 - Nomina.

1. - Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo professionale.

2. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia.

3. - Il Comune può stipulare apposita convenzione con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di segretario comunale.

ART. 28 - Attribuzioni consultive.

1. - Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. - Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. - Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi, ai sensi dell'art. 53, 2° comma della legge n. 142/1990.

ART. 29 - Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento.

1. - Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli Uffici e del personale.

2. - Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale per l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

ART. 30 - Attribuzioni di legalità e garanzia.

1. - Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro limiti previsti dalla legge.

2. - Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. - Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. - Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

6. - Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

CAPO II UFFICI

ART. 31 - Principi e criteri strutturali ed organizzativi.

1. - L'amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi e criteri:

- a) autonomia, funzionalità, trasparenza ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- b) organizzazione dell'attività amministrativa sulla base di principi di efficienza ed efficacia;
- c) superamento della separazione delle competenze e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna dell'ente.

ART. 32 - Struttura.

1. - L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. - Ai responsabili degli uffici e servizi spetta l'adozione degli atti amministrativi compresi quelli che impegnano il Comune verso l'esterno, nonché i provvedimenti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante l'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate e con responsabilità dei risultati conseguiti.

ART. 33 - Personale.

1. - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi o altro regolamento disciplinerà le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

TITOLO III SERVIZI

ART. 34 - Forme di gestione.

1. - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.

2. - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 35 - Gestione in economia.

1. - L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 36 - Azienda speciale.

1. - Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative, può deliberare la costituzione di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, disciplinandole con appositi regolamenti.

2. - Il presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a maggioranza assoluta e con voto palese.

ART. 37 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 38 - Principi e criteri.

1. - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. - L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione.

3. - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti.

4. - Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 39 - Revisore dei conti.

1. - Il revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. - Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I FORME COLLABORATIVE

ART. 40 - Principio di cooperazione.

1. - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti di cooperazione.

ART. 41 - Convenzioni.

1. - Il Comune, nell'ambito della propria competenza, promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti in conformità alla normativa vigente.

ART. 42 - Consorzi.

1. - Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. - La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 42, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. - Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

ART. 43 - Unione di Comuni.

1. - In attuazione del principio di cui il precedente art. 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 44 - Accordi di programma.

1. - Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi, può promuovere e concludere accordi di programma.

2. - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori.

3. - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45 - Partecipazione.

1. - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

3. - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 46 - Interventi nel procedimento amministrativo.

1. - L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa legge.

2. - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi.

ART. 47 - Istanze.

1. - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono avanzare al Sindaco istanze in relazione a specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. - Le modalità per la presentazione delle istanze e per la comunicazione delle risposte sono stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

ART. 48 - Petizioni.

1. - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. - Il regolamento di cui al 2 comma dell'art. 47 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale provvede ad esaminarla, a darne risposta o ad archivarla.

ART. 49 - Proposte.

1. - I cittadini possono sottoscrivere proposte per la migliore tutela degli interessi collettivi che sono esaminate dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco secondo la rispettiva competenza.

2. - L'organo competente all'esame delle proposte deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. - Le modalità per la presentazione ed esame delle proposte sono stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 50 - Principi generali.

1. - Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione.
2. - I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.
3. - Il Comune istituisce un albo, ove vengono iscritti gli organismi associativi che operano nell'ambito del territorio comunale.

ART. 51 - Organismi di partecipazione.

1. - L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi, manifestazioni ed attività di interesse pubblico, può avvalersi di associazioni con sede nel territorio comunale e può promuovere la costituzione di appositi organismi.

ART. 52 - Partecipazione alle commissioni.

1. - Le commissioni consiliari, istituite ai sensi dell'art.11 del presente statuto, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni ed organismi interessati al procedimento.

CAPO III

CONSULTAZIONE - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 53 - Forme di consultazione.

1. - Il Comune di Gruaro riconosce la consultazione dei cittadini come istituto di partecipazione alla politica ed alla amministrazione dell'ente.
2. - La consultazione è diretta a conoscere la volontà della cittadinanza, o parte di essa, in relazione agli indirizzi politico-amministrativi espressi dal Comune ed ai provvedimenti di carattere generale di competenza dell'amministrazione comunale.
3. - Alla consultazione possono partecipare tutti i cittadini residenti che hanno raggiunto la maggiore età alla data entro cui deve essere espresso il parere.
4. - La consultazione può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - a) audizione diretta;
 - b) invito ad esprimere per iscritto, entro un termine determinato, pareri, proposte ed osservazioni;
 - c) invio di apposito questionario con l'invito a restituirlo entro un termine determinato.

5. - La scelta della forma è rimessa all'organo che richiede la consultazione. Qualora la consultazione sia disposta ad istanza dei cittadini, deve avvenire nella forma di cui al precedente comma, lettera b).

6. - Il regolamento determina i tempi e le modalità per lo svolgimento della consultazione, nonché la sua conclusione.

7. - La consultazione è disposta dal Sindaco che vi procede su richiesta dell'organo procedente o su richiesta di almeno un ventesimo dei cittadini aventi diritto al voto.

8. - In ogni caso il risultato della consultazione non ha carattere vincolante per l'amministrazione, la quale tuttavia deve motivare in ordine alle ragioni che hanno determinato il mancato adeguamento alle risultanze della consultazione stessa.

ART. 54 - Referendum.

1. - Il Comune di Gruaro riconosce il referendum come istituto di partecipazione alla politica ed all'amministrazione dell'ente.

2. - Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su istanza di almeno un quinto dei cittadini aventi diritto al voto, indice referendum su questioni aventi rilievo generale e su materie di competenza comunale.

3. - Non può essere richiesta o indetta una consultazione referendaria in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate legislativamente o su questioni che hanno già formato oggetto di referendum nel precedente quinquennio.

4. - Se il referendum è ad iniziativa dei cittadini, la relativa istanza è esaminata dal Consiglio comunale, il quale, entro 30 giorni, si deve esprimere sulla sua ammissibilità, a maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. - Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. - Il regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni e le modalità organizzative e di svolgimento del referendum.

7. - Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, deve mettere al proprio ordine del giorno la discussione del risultato referendario ed esprimere le proprie considerazioni in merito.

8. - In ogni caso il risultato della consultazione referendaria non è vincolante per gli organi dell'Amministrazione comunale ; per questi ultimi vi è comunque l'obbligo di motivare adeguatamente l'adozione di eventuali provvedimenti difformi.

ART. 55 - Diritto di accesso e di informazione.

1. - Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni, ai procedimenti ed agli atti amministrativi come diritto fondamentale della cittadinanza.

2. - L'accesso dei cittadini alle informazioni, ai procedimenti ed agli atti amministrativi è regolato dalla legge 07.08.1990 n. 241 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22, comma terzo e 24 comma quarto della stessa legge.

3. - La Giunta assegna ad un ufficio l'incarico di assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

ART. 56 -Nomina.

1. Il Consiglio comunale può nominare un proprio difensore civico o avvalersi di un difensore civico nominato da altro Comune, previa intesa con il Comune interessato.

2. - In caso di nomina, resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto o ha approvato l'intesa, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

ART. 57 - Incompatibilità e decadenza.

1. - La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza danno ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. - Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori e dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. - Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

4. - Nel caso in cui il Comune di Gruaro si avvalga, mediante intesa, del difensore civico già nominato da altro Comune, si applicano le disposizioni in materia, previste dallo statuto del Comune che lo ha nominato.

ART. 58 - Mezzi e prerogative.

1. - L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. - Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. - A tale fine può richiedere, per il tramite del Sindaco, documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. - Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. - Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. - L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. - Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART. 59 - Rapporti con il Consiglio.

1. - Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate,

suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. - La relazione viene discussa dal Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

ART. 60 - Statuto.

1. - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. - Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

ART. 61 - Regolamenti.

1. - Il Consiglio Comunale adotta regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 49 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. - I regolamenti entrano in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che li ha approvati. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o dalla Giunta Comunale, ciascuno per la sua competenza, entrano in vigore dalla data di adozione della deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

7. - I regolamenti comunali sono consultabili da chiunque ne abbia interesse secondo i modi previsti dalla vigente normativa.

ART. 62 - Ordinanze.

1. - Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo dell'articolo 38 della legge 08/06/1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

3. - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune oltre che in idonei altri luoghi pubblici.

ART. 63 - Norme transitorie e finali.

1. - Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie in conformità a quanto disposto dall'art. 59 della legge n. 142 dell'8.6.1990.